

## COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori della Regione Piemonte, composto da:

- Dott. Alberto Tudisco   Presidente
- Dott. Vito Di Maria     Componente
- Dott. Enrico Severini   Componente

preso atto:

- che in data 6 marzo 2017, a mezzo posta elettronica, gli è stata fatta pervenire la proposta di atto deliberativo avente ad oggetto: *“proposta di modifica delle deliberazioni del Consiglio regionale 162-29636 del 13 settembre 2016 inerenti i piani di rientro dal disavanzo finanziario al 31 dicembre 2014 e dal maggiore disavanzo al 1 gennaio 2015 a seguito dell’attuazione del riaccertamento straordinario dei residui.”*
- del contenuto della proposta di deliberazione come di seguito testualmente riportato:

*“Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 118-45411 del 22 dicembre 2015 inerente il piano di rientro dal disavanzo finanziario al 31 dicembre 2014 come rilevato dal rendiconto generale per l’anno finanziario 2014, ai sensi dell’art. 9, comma 5, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge n. 6 agosto 2015, n. 125;*

*vista la successiva deliberazione consiliare n. 121-46075 del 29 dicembre 2015, che ha modificato la durata del predetto piano portandola da sette a dieci anni, in aderenza con quanto disposto dall’art. 1, comma 691 della legge 29 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2016), il quale, a sua volta, ha modificato il citato art. 9, comma 5, del D.L. 78/2015 portando da sette a dieci esercizi il periodo entro il quale le Regioni devono ripianare il predetto disavanzo;*

*vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 119-45412 del 22 dicembre 2015 inerente il piano di rientro dal maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 derivante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito dell’attuazione del riaccertamento straordinario dei residui, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, come modificata dalla deliberazione consiliare n. 121-46075 del 29 dicembre 2015;*

*atteso che, con deliberazione n. 92/2016/SRCPIE/PARI del 12 luglio 2016, la Corte dei Conti, Sezione di Controllo per il Piemonte, nell’ambito del giudizio di parificazione del rendiconto della Regione Piemonte per l’esercizio finanziario 2015, ha evidenziato che il risultato di amministrazione all’1 gennaio 2015 risultante dal riaccertamento straordinario debba essere rideterminato, fra l’altro, ripristinando alcuni residui cancellati ed escludendo dai conteggi le voci “Fondo rischi per sentenza Corte d’Appello di Torino” pari a euro 57.971.163,00 e “Fondo rischi per sentenza Corte Costituzionale n. 188/2015 - Trasferimenti alle Province pari a euro 49.832.079,34”;*

*richiamata la D.G.R. n. 6-3724 del 27 luglio 2016, avente ad oggetto “Modifica della D.G.R. n. 1 - 2498 del 24 novembre 2015 ‘Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell’art. 3, comma 7, del D.Lgs. 118/2011’ in attuazione della Delibera n. 92/2016/SRCPIE/PARI del 12 luglio 2016 la Corte dei Conti - Sezione di Controllo per il Piemonte - e adempimenti conseguenti”, ai sensi della quale il disavanzo da riaccertamento straordinario viene ridefinito in euro 2.077.327.716,85 e, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettere b) ed e) della Legge regionale 1*



dicembre 2015, n. 25 “Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2014”, i fondi rischi per sentenza Corte d'Appello di Torino di Euro 57.971.163,00 e per sentenza Corte Costituzionale n. 188/2015 - Trasferimenti alle Province di Euro 49.832.079,34”, eliminati con la medesima deliberazione dalla ricognizione straordinaria dei residui attivi e passivi, sono riferibili al disavanzo dell'esercizio finanziario 2014 da ripianare, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.L. 78/2015, così come modificato dall'art. 1, comma 691, della Legge 208/2015, in 10 esercizi in quote costanti;

richiamata altresì la D.G.R. n. 1 – 3859 del 1 settembre 2016 avente ad oggetto “Proposta di modifica delle deliberazioni del Consiglio regionale 118-45411, 119-45412 del 22 dicembre 2015 e della deliberazione del Consiglio regionale n. 121-46075 del 29.12.2015 inerenti i piani di rientro dal disavanzo finanziario al 31 dicembre 2014 e dal maggiore disavanzo al 1 gennaio 2015.”

vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 162 – 29636 del 13 settembre 2016, che approva la modifica del piano di rientro dal disavanzo al 1° gennaio 2015, come risultante dalla D.G.R 27 luglio 2016, n. 6-3724, e approva la modifica del piano di rientro dal disavanzo al 1° gennaio 2015, secondo il prospetto di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale della medesima deliberazione;

considerato che:

- sulla base dei commi 779 e 782, art. 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.”, il ripiano del disavanzo al 31 dicembre 2014, disciplinato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, può essere rideterminato in quote costanti, in non oltre venti esercizi, per le regioni che si impegnano a riquilibrare la propria spesa attraverso il progressivo incremento degli investimenti;

- il disavanzo di cui al periodo precedente e' quello risultante dal consuntivo o, nelle more dell'approvazione del rendiconto da parte del consiglio regionale, quello risultante dal consuntivo approvato dalla giunta regionale. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche con riferimento al disavanzo al 31 dicembre 2015;

- le regioni adeguano il piano di rientro del disavanzo 2014, approvato ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, in attuazione del comma 779, a decorrere dal 2018, con riferimento alla quota non ancora ripianata del disavanzo 2014. Il piano di rientro del disavanzo 2015 decorre dal 2018, con riferimento alla quota non ancora ripianata. Nel caso in cui i piani di rientro siano definiti sulla base dei consuntivi approvati dalla giunta regionale, gli stessi sono adeguati a seguito dell'approvazione dei rendiconti 2014 e 2015 da parte del consiglio regionale.

Richiamato il comma 521, art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, secondo il quale il comma 456 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sostituito dal seguente: “456. In considerazione degli effetti positivi sul proprio disavanzo, derivante dal trasferimento dei debiti di cui al comma 454, nel titolo primo della spesa del bilancio della regione Piemonte è costituito un fondo, allocato su un apposito capitolo di spesa del bilancio gestionale, con una dotazione annua di 151 milioni di euro per l'anno 2015, di 222.500.000 euro per l'anno 2016 e di 218.309.385 euro a decorrere dall'anno 2017 e fino all'esercizio 2045, per il concorso agli oneri assunti dalla gestione commissariale”.

Ritenuto, in coerenza con le norme sopravvenute, di rideterminare in quote costanti annuali, per un periodo di venti esercizi con decorrenza dall'esercizio 2018, il ripiano della quota non ancora ripianata del disavanzo 2014, come da prospetto allegato 1;

valutato, per organicità e chiarezza espositiva, di integrare quanto approvato nelle citate deliberazioni approvate dal Consiglio regionale, sostituendo i prospetti ivi allegati con un nuovo prospetto riepilogativo che dia evidenza della situazione complessiva del disavanzo della Regione Piemonte al 1 gennaio 2015, come da prospetto allegato 2;

dato atto che le predette proposte di modifica dovranno essere sottoposte al Collegio dei revisori.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n.1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso e considerato;



la Giunta regionale, unanime,

*d e l i b e r a*

*-di approvare la proposta di modifica del piano di rientro dal disavanzo al 31 dicembre 2014, per gli importi e secondo le motivazioni indicati in premessa, come riportato nel prospetto allegato 1;*

*-di approvare in conseguenza, ad integrazione e sostituzione di quanto approvato nelle deliberazioni del Consiglio regionale n. 118-45411 del 22 dicembre 2015, n. 121-46075 del 29 dicembre 2015 e n. 119-45412 del 22 dicembre 2015, n. 162 – 29636 del 13 settembre 2016, il prospetto qui allegato 2, che riepiloga, ai fini di una organica e chiara esposizione, il complessivo disavanzo regionale al 1 gennaio 2015 e le relative modalità di assorbimento;*

*-di sottoporre la presente deliberazione al Collegio dei Revisori per le valutazioni di competenza e di trasmetterla al Consiglio regionale per la necessaria e successiva approvazione tramite apposita deliberazione, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.”*

\*\*\*\*\*

Dato atto che:

- in data 29 dicembre 2015 il Collegio ha espresso parere sulla “Proposta di deliberazione n. 136 “Modifica delle deliberazioni del Consiglio regionale n. 118-45411 e n. 119-45412 del 22 dicembre 2015 inerenti i piani di rientro dal disavanzo finanziario al 31 dicembre 2014 e dal maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015”.
- in data 12 settembre 2016 ha espresso parere sulla “Proposta di deliberazione n. 182 “Modifiche delle deliberazioni del Consiglio regionale n. 118-45411 e n. 119-45412 del 22 dicembre 2015 e della deliberazione del Consiglio regionale n. 121-46075 del 29 dicembre 2015, inerenti i piani di rientro dal disavanzo al 31 dicembre 2014 e dal maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015”.
- il comma 779 dell’articolo 1 della Legge n. 205 del 27/12/2017 recita: *“Il ripiano del disavanzo al 31 dicembre 2014, disciplinato dall’articolo 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, può essere rideterminato in quote costanti, in non oltre venti esercizi, per le regioni che si impegnano a riqualificare la propria spesa attraverso il progressivo incremento degli investimenti. Il disavanzo di cui al periodo precedente è quello risultante dal consuntivo o, nelle more dell’approvazione del rendiconto da parte del consiglio regionale, quello risultante dal consuntivo approvato dalla*



*giunta regionale. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche con riferimento al disavanzo al 31 dicembre 2015”;*

- il comma 782 dell’articolo 1 della Legge n. 205 del 27/12/2017 recita: *“le regioni di cui al comma 779 adeguano il piano di rientro del disavanzo 2014, approvato ai sensi dell’articolo 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, in attuazione del comma 779, a decorrere dal 2018, con riferimento alla quota non ancora ripianata del disavanzo 2014. Il piano di rientro del disavanzo 2015 decorre dal 2018, con riferimento alla quota non ancora ripianata. Nel caso in cui i piani di rientro siano definiti sulla base dei consuntivi approvati dalla giunta regionale, gli stessi sono adeguati a seguito dell’approvazione dei rendiconti 2014 e 2015 da parte del consiglio regionale”;*
- la relazione illustrativa al disegno di legge presentato dal Ministro dell’economia e delle finanze (PADOAN) e COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 OTTOBRE 2017, avente ad oggetto: Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, all’articolo 68 tra l’altro recita: “I commi da 5 a 8 consentono alle Regioni di ripianare in 20 esercizi la quota non ripianata del disavanzo al 31 dicembre 2014, secondo un nuovo piano di rientro, sostitutivo di quello previsto dall’articolo 9, comma 5, del decreto legge n. 78/2015, da adottare a decorrere dal 2018.” Sulla base di tale assunto la Regione Piemonte ha interpretato che il nuovo piano di rientro decorre dal 2018 per 20 esercizi;
- con la adottanda delibera l’Ente propone di modificare il piano di rientro, dal disavanzo finanziario al 31.12.2014 e dal maggior disavanzo all’1 gennaio 2015 a seguito dell’attuazione del riaccertamento straordinario dei residui, così come riportato nell’allegato 1) della proposta di atto deliberativo per la Giunta Regionale del 02.03.2018 (avente n° provvisorio 57126), che di seguito si riporta:



ALLEGATO 1

MODALITÀ COPERTURA DEL DISAVANZO PER ESERCIZIO FINANZIARIO			
DCR 162 - 29636 DEL 13 SETTEMBRE 2016			
	2015	2016	2017
Disavanzo al 31 dicembre da rendiconto 2014 da riassorbire	1.371.993.286,12	1.234.793.957,51	1.097.594.628,90
(quota annuale iscritta nel cap. n. 000200 della spesa di bilancio)	137.199.328,61	137.199.328,61	137.199.328,63
<b>DISAVANZO RESIDUO A FINE ESERCIZIO</b>	<b>1.234.793.957,51</b>	<b>1.097.594.628,90</b>	<b>960.395.300,27</b>

  

MODALITÀ NUOVA COPERTURA DEL DISAVANZO AL 31.12.2014 PER ESERCIZIO FINANZIARIO										
NUOVO PIANO DI RIPARTO										
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Disavanzo al 31 dicembre da rendiconto 2014 da riassorbire	960.395.300,27	912.375.535,26	864.355.770,24	816.336.005,23	768.316.240,22	720.296.475,20	672.276.710,19	624.256.945,18	576.237.180,16	528.217.415,15
(quota annuale - cap. n. 000200 della spesa di bilancio)	48.019.765,01	48.019.765,01	48.019.765,01	48.019.765,01	48.019.765,01	48.019.765,01	48.019.765,01	48.019.765,01	48.019.765,01	48.019.765,01
<b>DISAVANZO RESIDUO A FINE ESERCIZIO</b>	<b>912.375.535,26</b>	<b>864.355.770,24</b>	<b>816.336.005,23</b>	<b>768.316.240,22</b>	<b>720.296.475,20</b>	<b>672.276.710,19</b>	<b>624.256.945,18</b>	<b>576.237.180,16</b>	<b>528.217.415,15</b>	<b>480.197.650,14</b>

  

NUOVO PIANO DI RIPARTO (SEGUE)										
	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Disavanzo al 31 dicembre da rendiconto 2014 da riassorbire	480.197.650,14	432.177.885,12	384.158.120,11	336.138.355,09	288.118.590,08	240.098.825,07	192.079.060,05	144.059.295,04	96.039.530,03	48.019.765,01
(quota annuale - cap. n. 000200 della spesa di bilancio)	48.019.765,01	48.019.765,01	48.019.765,01	48.019.765,01	48.019.765,01	48.019.765,01	48.019.765,01	48.019.765,01	48.019.765,01	48.019.765,01
<b>DISAVANZO RESIDUO A FINE ESERCIZIO</b>	<b>432.177.885,12</b>	<b>384.158.120,11</b>	<b>336.138.355,09</b>	<b>288.118.590,08</b>	<b>240.098.825,07</b>	<b>192.079.060,05</b>	<b>144.059.295,04</b>	<b>96.039.530,03</b>	<b>48.019.765,01</b>	<b>0,00</b>

Il Collegio, nell'evidenziare una difficoltà interpretativa in merito alla decorrenza del nuovo piano di rientro (ovvero se i 20 esercizi debbano decorrere dal 2015 oppure dal 2018) e vista l'interpretazione data dall'Ente sulla decorrenza e durata del nuovo piano di rientro, dichiara che nulla osta all'approvazione del piano di rientro così come proposto.

Il Collegio, nel ribadire le difficoltà interpretative della norma, qualora l'interpretazione data dall'Ente venisse eccepita, invita l'Amministrazione ad adottare, senza indugio, i dovuti provvedimenti correttivi.

Infine, invita l'Ente ad incrementare i pagamenti complessivi per investimenti e a trasmettere, al Ministero dell'Economia e Finanze, la relativa certificazione come dal combinato disposto dei commi 780 e 781, dell'art. 1) della legge 205 del 27/12/2017.

Lì 12 marzo 2018

## IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Alberto Tudisco

Dott. Vito Di Maria

Dott. Enrico Severini

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PRIVA DI  
FIRMA AUTOGRAFA IN QUANTO TRASMESSA A  
MEZZO DI PROCEDURA INFORMATICA.  
IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI  
DOTT. ALBERTO TUDISCO

